



TRIBUNALE DI PALERMO

PROC. 18607/2014

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 22 giugno 2015 sono presenti i
faro i quali discutono e si riportano alle rispettive note conclusive già
depositate

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio per provvedere

Il Giudice

Paolo Criscuoli

Riaperto il verbale alle ore 13.00 si provvede come di seguito:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE III CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo
Criscuoli, all'udienza del 22/06/2015 ha pronunciato, dandone lettura
in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 18607 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente

TRA

		di genitori
	responsabili della figlia	
	31.3.1997, elettivamente domiciliati in	, presso lo
	studio del	li rappresenta e difende per procura
	a margine dell'atto di citazione in opposizione;	
		– attori in opposizione –
	contro	
		elettivamente
	domiciliato in Palermo,	, presso il proprio studio, per sé
	stesso;	
		– convenuto opposto –

	P.Q.M.	
	Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:	
	revoca il decreto ingiuntivo n.4513/2014 reso dal Tribunale di Palermo il 24.11.2014;	
	dichiara la incompetenza del Tribunale di Palermo, sussistendo la competenza per territorio del Tribunale di Marsala;	
	compensa interamente tra le parti le spese di lite della presente fase.	

	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Con atto di citazione regolarmente notificato	
	tonietta, nq di genitori responsabili della figlia	propone-
	vano opposizione nei confronti c	avverso il de-
	2	

creto ingiuntivo nr.4513/2014 reso da questo Tribunale col quale si ingiungeva loro il pagamento, in favore dell'odierno opposto, di euro 86.749,64 per competenze professionali, oltre accessori.

In via preliminare gli opposenti eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo, invocando l'applicabilità delle previsioni in tema di foro del consumatore e, per l'effetto, la sussistenza della competenza del Tribunale di Marsala, quale luogo di residenza, tanto della minore, quanto dei genitori rappresentanti.

L'opposto, ritualmente costituitosi, sul punto, contestava l'applicabilità del foro del consumatore, eccependo la prevalenza del foro speciale previsto per il pagamento delle competenze in favore dell'avvocato.

Con ordinanza riservata del 12.5.2015, la causa, disattesa la istanza ex art. 648 cpc, veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione orale e le conclusioni ex art. 281 sexies cpc sulla questione della competenza per territorio.

Va dichiarata la incompetenza del Tribunale di Palermo in quanto, alla controversia in esame, è applicabile la disciplina speciale e prevalente del cd. foro del consumatore rispetto a quella, pure speciale, invocata dall'opponente in tema di prestazione professionali dell'avvocato.

Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha recentemente insegnato che *"in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed*

3



il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore" (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 5703 del 12 marzo 2014).

In adesione al predetto principio, consegue che competente sulla presente controversia è il Tribunale di Marsala, in ragione del luogo di residenza della minore e dei genitori, tenuto conto della natura del rapporto – contratto di prestazione d'opera professionale – in essere tra le parti e della non contestata qualità di "consumatori" dei clienti del professionista (residenza desumibile dalle dichiarazioni contenute nel contratto scritto intervenuto col legale e dalle copie dei documenti di identità in atti).

Peraltro nel contratto scritto versato in atti non vi è alcuna elezione di domicilio degli opposenti, non rilevando, a tal fine, l'elezione di domicilio contenuta nella coeva "procura speciale", in quanto apposta in atto, unilaterale, distinto ed autonomo rispetto al contratto concluso con l'avvocato, con valenza solo nel rapporto esterno inerente il procedimento giudiziario per il quale era stata resa la procura (doc.1 in allegato alla produzione dell'opposto).

Del tutto priva di rilievo, infine, l'elezione di domicilio degli opposenti presso altro difensore avvenuta a Palermo nel febbraio del 2014 in quanto relativa ad un diverso incarico professionale e non al contratto in parola, peraltro, del 2013.

E' noto, infatti, che *"il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi del D.Lgs. n.*



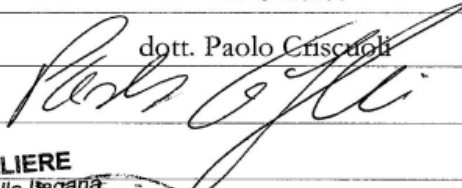
206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile, è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 c.c.” (Cass., Sez. 6^a - 3, 17 maggio 2011, n. 10832).

Tenuto conto della individuazione ad opera del ricorrente in monitorio di un foro speciale, comunque, pure applicabile, seppur in via graduata, e della sussistenza, in fatto, di contatti degli opposenti presso il Foro di Palermo sussistono i presupposti per compensare le spese di lite di questa fase del giudizio.

Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/06/2015.

Il Giudice

dott. Paolo Criscuolo


IL CANCELLIERE
Dott.ssa Antonella Legana
